



CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE

Art. 5 c.g.c. (Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile)

Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario

1. Alle notificazioni di cui all'articolo 42 del codice compiute dall'ufficiale giudiziario si applicano le norme del Capo IV del Titolo II delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Versione in vigore dal 7 settembre 2016 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di giustizia contabile
Estremi	Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
Partizione	Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	II — Degli ausiliari del giudice
Sezione	III — Degli atti dell'ufficiale giudiziario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2016

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-di-justizia-contabile/allegato-2-norme-di-attuazione-del-codice-della-justizia-co-art-5-delle-notificazioni-dell-ufficiale-giudiziario>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it